



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA
E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

INDICE

Titolo I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

- Art. 1. Denuncia dei casi di morte
- Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici
- Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria
- Art. 4. Rinvenimento di resti mortali
- Art. 5. Visita del medico necroscopo
- Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva
- Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 9. Risccontro diagnostico

Titolo II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art.10. Periodo di osservazione normale
- Art.11. Periodo di osservazione cautelativo
- Art.12. Riduzione del periodo di osservazione
- Art.13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Titolo III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art.14. Deposizione del cadavere nel feretro
- Art.15. Caratteristiche della cassa

Titolo IV – TRASPORTO DI CADAVERI

- Art.16. Trasporto di salme
- Art.17. Caratteristiche dei carri per il trasporto
- Art.18. Trasporti con termini ridotti
- Art.19. Morti per infortuni o incidenti
- Art.20. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive
- Art.21. Trasporti con mezzi speciali
- Art.22. Orari dei trasporti funebri
- Art.23. Trasporto di salme in altro Comune
- Art.24. Modalità per il trasporto fuori Comune
- Art.25. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Titolo V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

- Art.26. Autorizzazione per la sepoltura
- Art.27. Custodia dei documenti
- Art.28. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Titolo VI – INUMAZIONI

- Art.29. Ricevimento di salme e resti mortali
- Art.30. Sepolture
- Art.31. Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art.32. Forma e classe dei campi
- Art.33. Cippi indicativi
- Art.34. Scavo della fossa
- Art.35. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art.36. Fosse per bambini di età inferiore

- Art.37. Modalità di concessione
- Art.38. Revoca e decadenza della sepoltura
- Art.39. Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art.40. Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art.41. Ornamento con fiori e piante
- Art.42. Scadenza della concessione – Recupero materiali

Titolo VII – TUMULAZIONI

- Art.43. Sepolture a tumulazione
- Art.44. Tipi e durata delle concessioni
- Art.45. --- Abrogato -----
- Art.46. Pagamento della concessione – Cauzione
- Art.47. Doveri dei concessionari
- Art.48. Decorrenza della concessione – Rinnovi
- Art.49. Scadenza della concessione
- Art.49 bis. Subentri
- Art.49 ter. Revoca
- Art.49 quater. Decadenza
- Art.49 quinquies. Provvedimenti conseguenti la revoca o la decadenza
- Art.49 sexies. Retrocessione di sepoltura privata

Titolo VIII – CAPPELLE ED EDICOLE

- Art.50. Concessione dell'area
- Art.51. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art.52. Modalità per la presentazione dei progetti
- Art.53. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art.54. Diritti di sepolcro
- Art.55. Ossari, cinerari, loculi
- Art.56. Mancata utilizzazione dell'area
- Art.57. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- Art.58. Salme o resti provenienti da altri Comuni
- Art.59. Manutenzione opere

Titolo IX – TOMBE INDIVIDUALI ----- ABROGATO -----

- Art.60. --- Abrogato -----
- Art.61. --- Abrogato -----
- Art.62. --- Abrogato -----
- Art.63. --- Abrogato -----

Titolo X – LOCULI

- Art.64. Norme per la concessione
- Art.65. Lastre di chiusura ed ornamenti
- Art.66. Caratteristiche dei feretri
- Art.67. Diritto di sepoltura e durata della concessione
- Art.67 bis. --- Abrogato -----

Titolo XI – OSSARI E CINERARI

- Art.68. Ossario comune
- Art.69. Nicchie ossario

Titolo XII – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE --- ABROGATO -----

Art.70. --- Abrogato -----

Art.71. --- Abrogato -----

Art.72. --- Abrogato -----

Titolo XIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.73. Esumazioni

Art.74. Esumazioni straordinarie

Art.75. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Art.76. Divieto di apportare riduzioni a salme

Art.77. Trasferimento di feretri in altra sede

Art.78. Raccolta di ossa

Art.79. Personale che deve presenziare alle operazioni

Art.80. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Titolo XIV – SERVIZI CIMITERIALI

Art.81. Manutenzione e vigilanza

Art.82. Organizzazione del servizio cimiteriale

Art.83. Custode del cimitero

Art.84. Compiti del custode

Art.85. Obblighi del custode seppellitore

Art.86. Servizi cimiteriali, tariffe e modalità

Titolo XV – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art.87. Orario di apertura del cimitero

Art.88. Divieto d'ingresso

Art.89. Prescrizioni particolari

Art.90. Norme per i visitatori

Titolo XVI – CREMAZIONE

Art.91. Richiesta cremazione

Art.92. Autorizzazione alla cremazione

Art.93. Affidamento delle ceneri

Art.94. Dispersione delle ceneri

Art.95. Deposito provvisorio delle ceneri

Titolo XVII – CONTRAVVENZIONI

Art.96. Contravvenzioni

Titolo XVIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.97. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Art.98. Entrata in vigore del Regolamento

Art.99. --- Abrogato -----

Titolo I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.1 Denuncia dei casi di morte

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art.2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art.1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicandola malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art.3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.4 Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti dal Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5 Visita del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art.6 Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art.7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art.8. Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite degli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico.

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 Periodo di osservazione normale

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art.11 Periodo di osservazione cautelativo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente

Art.12 Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziativa putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Titolo III – DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.

Art.14 Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.15 Caratteristiche della cassa.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metalli o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora di tratti di provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore al cm.2.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della lunghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
6. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
8. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16 Trasporto delle salme.

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale , quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del Comune in ogni altro caso;
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne le regolarità.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 17 Caratteristiche dei carri per il trasporto.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri potranno essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.18 Trasporti con termini ridotti.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.19 Morti per infortuni o incidenti.

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazione di vita.

Art.20 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.21 Trasporti con mezzi speciali.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art.16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285.
2. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel

territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art.18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supera quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 22 Orari dei trasporti funebri.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da quella al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 23 trasporto di salme in altro Comune.

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25, 27 e 28 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art.24 Modalità per il trasporto fuori Comune.

1. Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corte.

2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art.25 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.

Art.26. Autorizzazione per la sepoltura.

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.27 Custodia dei documenti.

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.28 Deposito di salme e di resti mortali.

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI – INUMAZIONI

Art.29 Ricevimento di salme e resti mortali.

1. Nel cimitero - salvo sia richiesta altra destinazione - sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che comunque siano nate nel territorio di Orco Feglino in qualsiasi tempo.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme dei parenti e affini in 1° grado ed il coniuge dei soggetti nati e/o residenti nel Comune, i parenti di 1° grado dei defunti già inumati nei rispettivi cimiteri comunali e negli altri casi stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

Art.30 Sepulture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 e 78 del citato regolamento n.285.

Art.31 Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art.68 del citato regolamento n.285.

Art.32 Forma e classi dei campi.

1. I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
2. I campi per le salme degli adulti sono indicati nel Campo Comune nel cimitero del capoluogo e nel cimitero della frazione di Orco.

Art.33 Cippi indicativi.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo sostituito da materiale resistente all'azione disagregante degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art.34 Scavo della fossa.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.35 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore ai due metri; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art.36 Fosse per bambini di età inferiore di dieci anni.

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una larghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati nel Campo Comune del capoluogo e della frazione di Orco.

Art.37 Modalità di concessione.

1. Le inumazioni vengono concesse dietro il pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Art.38 Revoca e decadenza della sepoltura.

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.39 Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285 e dell'art.16 del presente regolamento.

Art.40 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
2. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
3. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.
4. La manutenzione è a carico dei congiunti.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
7. Le scritte devono essere limitate dal cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte.

Art.41 Ornamento con fiori e piante.

1. Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero tale misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art.42 Scadenza della concessione – Recupero materiali.

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII – TUMULAZIONI.**Art.43 Sepolture a tumulazione**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari).
3. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art.44 Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 50 anni per le concessioni di loculi costruiti dal Comune;
 - b) in 99 anni per gli ossari predisposti dal Comune;

- c) in 99 anni per la concessione di aree per la costruzione di cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia);

Art.45 - ABROGATO -

Art.46 Pagamento della concessione.

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.
2. In caso di mancato pagamento si applica l'art. 49 Ter e l'art.49 Quinquies.

Art.47 Doveri dei concessionari.

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art.48 Decorrenza della concessione – Rinnovi.

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.
2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art.49 Scadenza della concessione.

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è ritenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 49 bis Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i beneficiari del diritto d'uso sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, designando, in caso di più aventi diritto, uno di essi quale referente della concessione nei confronti del Comune.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.56, abbiano diritto ad esercitare il diritto d'uso.
3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, come previsto dal 3^a comma dell'art. 49 quater.

Art. 49 ter Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del settore competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno tre mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. La revoca della concessione può essere altresì dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
- c) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- d) per mancato pagamento della tariffa di concessione.

5. La revoca della concessione nei casi previsti nel precedente comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 49 quater Decadenza

1. Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decaduti:
 - i sepolcri in stato di abbandono.
2. Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:
 - la non esecuzione di opere ritenute indispensabili per la conservazione del sepolcro, non attuate nonostante diffida;
 - lo stato indecoroso della sepoltura;
 - nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 49 bis.
3. Al concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello-avviso datato. Decorso senza esito tre mesi dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del Responsabile del settore, atto che viene notificato al concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio comunale. Decorso, pure senza esito, tre mesi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, si procede alla estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione e i resti conseguenti, a suo tempo, depositati nell'ossario.
4. E' facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni.

Art. 49 quinquies - Provvedimenti conseguenti la revoca o la decadenza

1. Pronunciata la revoca o la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.49 sexies – RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di una sepoltura individuale (loculo o ossario) quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere per la costruzione di tombe di famiglia, quando non siano state eseguite le opere necessarie o quando non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
4. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, il rimborso di una somma così determinata:
 - per le concessioni di durata di 99 anni: pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per le concessioni perpetue: in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;

Titolo VIII – CAPPELLE ED EDICOLE.

Art.50 Concessione dell'area.

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree delimitate nel parco cimiteriale.
2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art.51 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro dodici mesi dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro due anni dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art.52 Modalità per la presentazione dei progetti

1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.
4. Per l'approvazione dei progetti si fa riferimento alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art.53 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art.54 Diritti di sepolcro.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. Può altresì essere consentita su richiesta dei concessionari la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee per la durata fissata dalla Giunta Comunale.

Art.55 Ossari, cinerari, loculi.

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.
2. Per quest'ultimi si richiamano le norme di cui all'art.65 del presente regolamento.

Art.56 Mancata utilizzazione dell'area.

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.51, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art.50 restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art.57 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale.

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art.50 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art.58 Salme o resti provenienti da altri Comuni.

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art.54.

Art.59 Manutenzione delle opere.

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX – ABROGATO -

Art.60 – ABROGATO -

Art.61 – ABROGATO -.

Art.62 – ABROGATO -.

Art.63 – ABROGATO -.

Titolo X – LOCULI.

Art.64 Norme per la concessione

1. Le concessioni di loculi hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. È possibile rilasciare la concessione a persone viventi solo contestualmente al rilascio di concessione per la sepoltura del coniuge o del figlio. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
2. Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro consenso scritto del concessionario o successore.
3. La concessione può essere concessa alle seguenti persone:
 - a) nati e/o residenti nel Comune;
 - b) parenti e affini in 1° grado ed il coniuge dei soggetti di cui al punto a);
 - c) parenti di 1° grado dei defunti già tumulati nei rispettivi cimiteri comunali;negli altri casi stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui, all'atto della concessione del loculo a persone viventi, i loculi disponibili nel cimitero comunale siano pari o inferiori a 3 (tre), il Comune garantisce la possibilità ed il diritto in capo agli stessi di ottenere una successiva concessione che sarà rimandata al momento in cui la disponibilità di loculi diventi superiore a tale limite, contattando i richiedenti in base all'ordine cronologico di ricezione al protocollo comunale dell'istanza originaria.

Art.65 Lastre di chiusura ed ornamenti.

1. Le lastre di chiusura dei loculi saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.
2. Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art.66 Caratteristica dei feretri.

1. Per la tumulazione dei loculi è prescritta la duplice cassa: una lamina di zinco o piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285).

Art.67 Diritto di sepoltura e durata della concessione

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
2. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
3. E' facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art.67 bis — ABROGATO -

Titolo XI – OSSARI E CINERARI.

Art.68 Ossario comune.

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costituita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.69 Nicchie ossario.

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con traghettina portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

2. Ogni cassetta deve, per norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato a cura del concessionario il cognome il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

3. La concessione ha la durata di anni 99 dalla data della stipulazione.

Titolo XII – ABROGATO -**Art.70 – ABROGATO -****Art. 71 – ABROGATO -.****Art.72 – ABROGATO -****Titolo XIII – ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI.****Art.73 – Esumazioni.**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Attività giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art.74 – Esumazioni straordinarie.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.75 – Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria.

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in apposito locale del cimitero con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.76 – Divieto di apportare riduzione a salme.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.77 – Trasferimento di feretri in altra sede.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.78 – Raccolta delle ossa.

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione e estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliergle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art.70.

Art.79 – Personale che deve presenziare alle operazioni.

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.80 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni.

1. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per presenza, assistenza ed eventuali opere prestate dal personale, come stabilito dalle tariffe approvate dall'organo competente.

Titolo XIV – SERVIZI CIMITERIALI.**Art.81 – Manutenzione e vigilanza.**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.82 – organizzazione del servizio cimiteriale.

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per le nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico.

Art.83 – Custode del cimitero.

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico e tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art.84 – Compiti del custode.

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art.85 – Obblighi del custode seppellitore.

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve:

- a) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- b) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- c) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- d) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- e) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
- f) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- g) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, esumazioni, ecc.);
- h) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- i) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Art. 86 – Servizi cimiteriali, tariffe e modalità

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale che periodicamente provvede a definirne gli importi.
2. Tutte le operazioni da effettuarsi nei cimiteri comunali sono soggette al pagamento di una tariffa, salvo il caso di salma/resti ossei/ceneri di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa come da relazione dei Servizi Sociali.

3. Nelle tombe private (cappelle ed edicole) tutte le operazioni sono sempre a carico dei relativi concessionari.

Titolo XV – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.

Art.87 – Orario di apertura cimitero.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.88 – divieto di'ingresso.

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.89 – Prescrizioni particolari.

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.
2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
3. L'introduzione di monumenti e di materiali di costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.90 – Norma per i visitatori.

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
 - c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVI - CREMAZIONI

Art. 91 - Richiesta cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvviso o sospetta segnalata dall' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. La richiesta della cremazione può essere espressa con le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
 - c) volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77n del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
3. in presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
4. nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
5. il Comune competente autorizza la cremazione della salma inumata da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

Art. 92 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione consentita, previa certificazione del medico necroscopico, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.
4. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n.24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Art.93 - Affidamento delle ceneri

1. Il responsabile del servizio cimiteriale dovrà annotare in un apposito registro, in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di decesso, o in alternativa del luogo di residenza del defunto, o in del luogo in cui vengono custodite le ceneri previa domanda del coniuge del defunto o in assenza di questo dei figli o dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ai sensi della legge 130/2001.
2. Il diretto interessato dovrà presentare:
 - istanza (in bollo) per l'affidamento delle ceneri (Art. 3, comma 1) lettera e) Legge n. 130/2001) contenente i seguenti dati:
 - ❖ generalità e residenza del richiedente.
 - ❖ Generalità, luogo e data di decesso del defunto.
 - ❖ Il luogo di conservazione.
 - ❖ La conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.
 - ❖ La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla.
 - ❖ L'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 5 giorni, nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
 - ❖ Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - ❖ La dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale.
 - ❖ La persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato in cui viene espressa la volontà in tal senso del defunto o, in assenza del documento di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'affidamento in cui si afferma la volontà del defunto.
3. Il registro riporta la data ed il numero progressivo del registro. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma3, della legge regionale n.24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n.24 del 2007 tramite comunicazione all'Ufficio dello Stato Civile.

Art.94 - Dispersione delle ceneri

1. La richiesta di dispersione delle ceneri deve essere effettuata previa domanda dal coniuge del defunto o in assenza di questo dai figli o dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ai sensi della legge 130/2001, e deve indicare:
 - generalità e residenza del richiedente
 - generalità, luogo e data di decesso del defunto
 - il luogo di dispersione
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza

2. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di cui all'art.93 del presente regolamento nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello del decesso.

3. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

4. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

5. La dispersione al consumo delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.

Art.95 - Deposito provvisorio delle ceneri

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso il cimitero comunale è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Titolo XVII – CONTRAVVENZIONI.

Art.96 – Contravvenzioni.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt.338, 339, 340, e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Titolo XVIII – DISPOSIZIONI FINALI.

Art.97 – Regolamento speciale di polizia mortuaria.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

Art.98 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Art. 99 – ABROGATO -